

SOCIETÀ SPOTORNESE

DI

MUTUO SOCCORSO



Ferretti Giuseppe


SAVONA
Premiata Tip. Ferretti
1902.

1

SOCIETÀ SPOTORNESE

DI

MUTUO SOCCORSO



SAVONA
Premiata Tip. Ferretti
1902.

SOCIETÀ SPOTORNESE

DI

MUTUO SOCCORSO

Numero d'ordine

80

Nome

Pesetto Giuseppe

Epoca in cui fu iscritto nell'Associazione

Anno

1909

Mese

Novembre

IL SEGRETARIO

P. Cutto

Il Presidente

A. Lombrici

4



STATUTO

Scopo della Società e disposizioni generali.

ART. 1. — Scopo della presente Società, è di stabilire un patto di fratellanza tra gli operai di Spertorno, onde procurare sussidi a chiunque di essi si trovasse disgraziatamente in stato di malattia.

ART. 2. — La Società si compone di Soci effettivi e di Soci onorari.

ART. 3. — Sarà ammesso a socio effettivo qualunque cittadino onorato dall'età non minore di anni 17 il quale ne faccia domanda.

ART. 4. — Saranno Soci onorari quei cittadini che pel loro sapere o per opere o meriti godono l'estimazione generale.

ART. 5. — Qualunque desideri essere ammesso a socio; dovrà farne domanda al Presidente depositando nello stesso tempo la tassa d'entrata, questi proporrà la sua accettazione alla prima Assemblea generale e solo dopo l'approvazione di questa il petente si riterrà come socio.

ART. 6. — L'accettazione di nuovi Soci dovrà farsi sempre dall'Assemblea generale, e a voto segreto, quando il risultato é negativo le verrà restituita la tassa depositata.

ART. 7. — Non si dovrà accettare a Soci, individui che non fossero sotto ogni rapporto di buona e lodevole condotta ed in buona salute.

ART. 8. — Entrando a far parte della Società, ogni cittadino si impegna a sottomettersi ed osservare in buona fede quanto prescrive il regolamento, come pure tuttoció che venisse stabilito in seguito alla maggioranza dei voti, quandanche ciò fosse contrario alla propria opinione.

ART. 9. — Ciascun socio dovrà essere munito del libretto contenente il presente regolamento col certificato d'iscrizione e tutte le quote mensili pagate, detto libretto dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10. — Ogni Socio effettivo sarà tenuto a pagare la quota di L. 0.50 mensile, che verserà nelle mani del Cassiere la 1.^a Domenica d'ogni mese.

ART. 11. — Ogni socio effettivo avrà diritto in caso di malattia constatata dal Medico, ad un sussidio a misura che l'Assemblea Generale crederà opportuno.

ART. 12. — Per avere diritto al sussidio é necessario un'anno d'iscrizione alla Società con regolare pagamento delle quote mensili.

ART. 13. — La Società ha un Consiglio di direzione composto da otto membri; cioè, un Presidente, un Vice Presidente, un Cassiere, un Segretario e vice e quattro Censori.

ART. 14. — Il Presidente è capo della Società, convoca la Direzione e l'Assemblea dirige le discussioni e veglia perchè l'ordine non sia turbato.

ART. 15. — Il Vice Presidente terrà il posto del Presidente colle stesse prerogative quando questi fosse assente.

ART. 16. — Il Segretario ha in consegna i registri della Società, e tiene nota delle deliberazioni prese sia dalla Direzione che dalle Assemblee.

ART. 17. — Il Cassiere ha l'incarico di riscuotere le quote e le entrate della Società, rilasciando apposita ricevuta, pagare sussidi, far fronte alle spese che dietro mandato firmato dal Presidente le sarà presentato.

ART. 18. — I censori terranno la lista dei Soci; hanno l'incarico di far l'appello nominale quando verrà chiesto dal Presidente, vegliare e mantenere l'ordine durante le Assemblee, portare i sussidii agli ammalati e riferire dello stato della salute degli stessi.

ART. 19. — Tutti quei soci che partiranno per la guerra a favore della libertà della Patria o pel servizio militare, saranno esenti delle quote mensili per tutto il tempo che prenderanno parte sia a detta guerra che pel la durata del servizio, e per tutti quelli che per fatti politici si troveranno in carcere.

ART. 20. — Il Presidente verrà eletto come ogni altra carica dall'Assemblea generale e ad maggioranza di voti.

ART. 21. — Dovendosi un Socio allontanare dal paese non minore di 3 mesi, qualora coprisse qualche carica; verrà surrogato alla prima adunanza.

ART. 22. — Ogni socio non sarà esente dalla contribuzione mensile, non ostante si trovi ammalato. Il Consiglio Dirett.^o passandole il sussidio le terrà le quote e multe arretrate.

ART. 23. — La Direzione si radunerà ogni qualvolta lo crederà necessario dietro invito del Presidente. Il Presidente avrà l'obbligo di radunare straordinariamente dietro richiesta di almeno 10 soci.

ART. 24. -- La Direzione dovrà provvedere alle cose di minor importanza, ed in via provvisoria anche alle maggiori quando di urgenza, riferendo in seguito all'Assemblea.

ART. 25. — L'Assemblea generale ordinaria, si terrà dietro pubblico affisso la prima Domenica d'ogni trimestre per riferire tutte le operazioni fatte.

ART. 26. — Ogni anno alla seduta del primo trimestre; l'Assemblea dopo sentito il resoconto generale del Presidente procederà alla nomina di 3 revisori incaricati d'osservare minutamente i conti dell'anno scaduto e riferire la Domenica seguente. Una copia dovrà essere affissa nella sala sociale.

ART. 27. — Nella 2.^a Domenica di Gennaio d'ogni anno sentito il parere dei revisori l'Assemblea passerà alla nomina della Direzione.

ART. 28. — Dopo la nomina della nuova Direzione è dovere di qualunque coprisse una carica di trasmettere al suo successore entro il piú breve tempo possibile tutto ciò che avesse in consegna.

ART. 29. — Il Cassiere passando i fondi della Società al nuovo eletto, dovrà farlo sul banco della presidenza ed in presenza dell'intera Assemblea.

ART. 30. — Gli eletti dureranno in carica un anno e possono essere rieletti ma non possono occupare due cariche durante l'anno.

ART. 31. — Ogni Socio scaduto o cancellato moroso che desiderasse essere riamesso: dovrà sottostare a tutti gli articoli di ammissione come non avesse mai fatto parte della Società.

ART. 32. — Le votazioni si faranno peralzata e seduta trattandosi di questioni personali, il voto sarà sempre segreto per mezzo di schede. In qualunque caso il Presidente non potrà rifiutarsi a concedere la votazione segreta, quando fosse richiesta da almeno 8 soci.

ART. 33. — Il Cassiere non potrà tenere presso di sé somma maggiore a L. 100, l'eccedente sarà depositato ove la Direzione crederà nell'utilità e sicurezza della Società.

ART. 34. — E' proibito assolutamente a qualunque socio proporre lo scioglimento della Società e quando ciò accadesse, il Presidente lo inviterà a ritirare la domanda; ostinandosi verrà scacciato dalla Società e radiato dai ruoli, senza diritto alcuno di rimborso delle quote pagate.

ART. 35. — Il Consiglio direttivo non potrà far spesa straordinaria che oltrepassi le lire 25.

ART. 36. — Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà intervenire regolarmente alle sedute del medesimo, dopo tre mancanze senza legittima giustificazione sarà considerato scaduto.

ART. 37. — Sarà revocato pure quel membro del Consiglio che oltre a trascurare i propri doveri commetterà atto che possa danneggiare la Società.

ART. 38. — Alle sedute del Consiglio Direttivo potranno assistere i soci, ma non prendere parte alle discussioni. Le persone estranee dovranno uscire quando sarà adunato il Consiglio Direttivo, che potrà pure radunarsi segretamente.

ART. 39. — Nel caso nascesse tra soci divergenze il Consiglio Direttivo cercherà di pacificarle, se non riuscisse l'Assemblea Generale sarà inappellabile.

ART. 40. Nelle Assemblee Generali potranno intervenire anche i soci onorari ed i benemeriti.

ART. 41. — Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, a parità il Presidente deciderà la maggioranza.

ART. 42. — L'Assemblea Generale legalmente costituita ha il potere supremo della Società e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i soci non presenti.

ART. 43. — Essa pronunzierà inappellabilmente su qualunque reclamo potesse insorgere riguardo

alla creduta giusta di quell'art. del Regolamento e per tutti i casi non prevvisti dal medesimo.

ART. 44. — Il Consiglio Direttivo dovrà presentare ai soci un resoconto morale e finanziario del suo operato con esatta relazione.

ART. 45. — Non appena un socio cada ammalato, dovrà renderne avvertiti il Presidente della Società per le dovute misure a prendersi.

ART. 46. — Non si potrà godere il sussidio per malattie provenienti dal mal costume o da risse in cui il socio fosse il provocatore.

ART. 47. — Dovendosi un socio allontanare per un periodo maggiore di 3 mesi dovrà avvertirne la Direzione. Continuando a pagare avrà diritto in caso di disgrazia al sussidio.

ART. 48. — Dovendo un socio lavorare per un periodo non minore di 2 mesi fuori paese, non sarà tenuto scaduto anche non pagando le mensualità, deve però mettersi in corrente appena arrivato.

ART. 49. — Ogni socio marinaio sarà esonerato dalle mensualità quando il viaggio avrà la durata di più di due mesi.

ART. 50. — Avvenendo la morte di un socio, i parenti ne daranno avviso al Presidente, indicando l'ora della sepoltura, e questi renderà avvisati tutti i soci per recarsi all'accompagnamento.

ART. 51. — I soci avuto l'avviso dovranno trovarsi nella sala sociale, onde partire in massa con ban-

diera e sono obbligati ad intervenire qualunque fosse l'occupazione sotto pena di una multa di lire 1,00.

ART. 51. — L'assenza dal paese non è ritenuta valida quando il socio non abbia pernottato fuori paese.

ART. 52. — Agli accompagnamenti funebri si dovrà andare vestiti decentemente secondo il proprio stato, ed è proibito di indossare l'abito di alcuna confraternità. La comitiva dovrà seguire il feretro con contegno dignitoso.

Esazioni e pagamenti.

ART. 53. La quota d'entrata deve essere pagata all'atto della domanda; le quote mensili saranno versate la prima Domenica del mese in corso. Chi tarderà questo limite per un periodo di 3 mesi s'intenderà scaduto e radiato dai ruoli.

ART. 54. — Le multe applicate dalla Direzione verranno rimosse insieme alle quote mensili. Chiunque si rifiutasse al pagamento di esse verrà sospeso dal diritto del voto e dai sussidii.

ART. 55. — E' assolutamente proibito di servirsi dei fondi della Società per solennizzare inaugurazioni ed altre feste, ed a qualunque altro scopo che dannifichi il bene finanziario della Società.

ART. 56. — E' in facoltà della Direzione di concedere temporaneamente il locale destinato alle adunanze per uso ballo, rappresentazioni od altro di-

vertimento quando ciò ridondi a beneficio della Società medesima.

ART. 57. — Nella prima Domenica di Agosto di ogni anno, la Società in corpo con bandiera festeggerà il suo Anniversario di fondazione.

ART. 58. — La bandiera sociale sarà la Nazionale, e non potrà essere portata in pubblico se non previa deliberazione dell'Assemblea Generale dei soci, o nei casi imprevvisti creduti d'urgenza deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 59. — Il presente regolamento potrà essere modificato secondo l'esperienza, nella prima Assemblea generale di ogni anno.


ART. 60. — Sarà cura del Consiglio Direttivo di far pubblicare nella sala Sociale le deliberazioni colla massima sollecitudine.

ART. 61. — Il presente Regolamento venne discusso ed approvato in seduta ordinario del giorno del mese di Agosto 1902.

ART. 62. — Nelle feste sociali ogni socio ha diritto portare in sala la propria famiglia; tranne i fratelli o figli maggiori dei 17 anni.

061

ANNO 1902

Mesi	Data del pagamento	Firma dell'Esattore	Mulle
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settemb.			
Ottobre			
Novembr			2.50
Dicembre			1.50
Totale			4.00

Mesi	Data del pagamento	Firma dell'Esattore	Multe
Gennaio	PAGATO	PAGATO	
Febbraio	PAGATO		
Marzo	PAGATO		
Aprile	PAGATO		
Maggio	PAGATO		
Giugno		PAGATO	
Luglio		PAGATO	
Agosto		PAGATO	
Settemb.		PAGATO	
Ottobre		PAGATO	
Novemb.		PAGATO	
Dicembre		PAGATO	
Totale			

ANNO 190

Mesi	Data del pagamento	Firma dell'Esattore	Mulle
Gennaio	PAGATO
Febbraio	PAGATO
Marzo	PAGATO
Aprile	PAGATO
Maggio	PAGATO
Giugno	PAGATO
Luglio	PAGATO
Agosto
Settemb.
Ottobre
Novembr.
Dicembre
Totale

ANNO 190

Mesi	Data del pagamento	Firma dell'Esattore	Mulle
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settemb.
Ottobre
Novemb.
Dicembre
Totale

ANNO 190

Mesi	Data del pagamento	Firma dell'Esattore	Mulle
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settemb.
Ottobre
Novemb.
Dicembre
Totale

